

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10/04/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025</b>
-----------------	--

L'anno **2025** il giorno **10** del mese di **Aprile** alle ore 14.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Limatola Francesco	SI	Martellini Giulio	SI
Pacciani Stefania	SI	Piras Lorenzo	SI
Accarigi Federico	SI	Caporali Alessio	SI
Bertolini Pier Paolo	SI	Gramola Franca	SI
Bicchi Alessandra	SI	Parrini Giudi	SI
Bartalucci Dario	SI	Bocci Roberto	SI
Antolini Mara	AG		

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Fugazzotto Viviana.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Limatola Francesco.

Proposta n. 12 del 04/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari:

**PREMESSO CHE**

- l'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, con decorrenza dall'1.1.2014, istituisce l'imposta unica comunale –IUC- composta dall'imposta municipale propria –IMU- dal tributo per i servizi indivisibili –TASI- e dalla tassa sui rifiuti – TARI – quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 disciplinano la TARI e che in particolare il comma 654 stabilisce che la commisurazione della tariffe avvenga tenendo conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99, con integrale copertura dei costi rilevati nel Piano economico finanziario PEF;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n° 18 del 31/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti ( TARI) così come modificato con propria deliberazione n° 41 del 27/7/2023;

**VISTI:**

-l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,.....";

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021 convertito in legge 15/2022 il quale ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.....";

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Roccastrada per il quadriennio 2022-2025, validato da Ato Toscana Sud, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione in data odierna ad oggetto: “Piano economico finanziario del servizio rifiuti ai fini TARI 2025” relativa all'aggiornamento del PEF per l'anno 2025, disposto ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021, dalla quale risulta che il valore definitivo del PEF per l'anno 2025, al netto delle detrazioni per complessivi €. 74.935, è pari ad **€. 2.621.958,00 ( 2.646.957- 24.999) ,** composto da costi fissi per **€. 890.135,00** e costi variabili per **€. 1.731.823,00**, con un incremento rispetto all'anno 2024 di complessivi €.122.485,00;

**ATTESO** che:

- che la suddetta deliberazione costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;
- il PEF individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA ;
- il suddetto valore del PEF costituisce un limite massimo per definire le tariffe TARI 2025;

**DATO ATTO** che:

-le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche; che le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in 6 macroclassi e che le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di utenza individuate nel regolamento comunale per l'applicazione della TARI con riferimento al D.P.R. n. 158/99;

-la ripartizione dei costi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche è effettuata facendo riferimento alle quote di gettito della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani addebitate nel tempo alle 2 tipologie di utenza e che le tariffe allagate sotto la lettera A al presente atto sono state determinate ponendo **l'83,73%** dei costi a carico delle utenze domestiche ed il **16,27%** a carico delle utenze non domestiche;

-tale suddivisione dei costi risulta simile a quella risultante da criteri diversi di riparto, come ad es. quello del rapporto tra le superfici imponibili e che detta ripartizione è conforme all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99;

**CONSIDERATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e che, oltre a quanto sopra espresso, il comma 652 dell'art.1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nelle more della modifica del D.P.R. 158/99, lascia anche per l'anno 2024 la possibilità di adottare dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento di quelli individuati nell'allegato 1 del citato D.P.R. e consente di derogare dall'applicazione dei coefficienti per le utenze domestiche ( tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e tabelle 1a e 1b);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n° 22 del 30/4/2024 relativa all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti ( TARI) per l'anno 2024 e ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2024 la modulazione dei coefficienti di potenziale produttività dei rifiuti ( KB e KC) di cui al D.P.R. 158/99, già in vigore dal 2015, poiché gli stessi tengono conto, per le utenze non domestiche, delle specificità del Comune ed hanno consentito di attenuare gli effetti dirompenti che si sarebbero avuti su alcuni settori produttivi con l'applicazione dei coefficienti standard previsti per alcune categorie di attività;

**RITENUTO** opportuno, al fine di contenere le variazioni delle tariffe delle utenze domestiche, confermare i coefficienti di produttività dei rifiuti –KB- applicati nel 2024 e cioè quelli previsti nella misura massima per tutti i nuclei familiari, ad eccezione dei nuclei composti da 1 persona per i quali si ritiene di dover applicare il coefficiente pari a 0,90 ( tra il massimo ed il medio) di quelli individuati nella tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 158/99 e confermare i coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti il nucleo familiare –KA- previsti dalla legge;

**RILEVATO** che:

- l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e da altre disposizioni comunali non attinenti la produzione quali-quantitativa dei rifiuti deve essere finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo;
- l'art. 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI che disciplina le agevolazioni/riduzioni ed esenzioni ( per ISEE, per residenze in centri storici, per nuove attività ecc.) di cui al citato comma 660 che alla data odierna sono determinate in €. 41.942,43;

**CONSIDERATO CHE**

- Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n° 24 del 21/01/2025, pubblicato in G.U. il 15/3/2025, ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*" stabilisce, tra l'altro, la competenza di ARERA a definire una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle riduzioni spettanti in misura del 25% per l'anno 2025 a favore dei contribuenti con ISEE non

superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

-ARERA ha 4 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore del suddetto DPCM per stabilire le modalità di applicazione del citato regolamento e che, in attesa di disposizione, l'Ente deve procedere ad approvare le tariffe TARI ed ad emettere gli avvisi di pagamento per l'anno 2025;

#### **VISTI**

-la simulazione delle tariffe effettuata sulla base dei criteri di sopra espressi, delle riduzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e delle riduzioni sopra indicate, che non possono essere coperte con il prelievo tributario;

-l'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i coefficienti e le tariffe della TARI 2025 per le Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche risultante dalla simulazione sopra indicata;

#### **DATO ATTO** che:

-ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura stabilita dalla Provincia che è pari al 5%;

-la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42 relativo alle competenze del consiglio;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE**

**1) DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche ( 83,73% ed il 16,27%) i coefficienti KA e KB per le utenze domestiche ed i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche e le relative tariffe della tassa rifiuti anno 2025 risultanti nell'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) DI DARE ATTO** che le tariffe TARI 2025 risultanti nell'allegato sono determinate al netto delle riduzioni stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI che devono essere

finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

**3) DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari al 5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale e, dall'anno 2024, sulla base della deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

**4) DI INVIARE** , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

*I Punti 7 – 8 sono trattati congiuntamente. il sindaco introduce il punto all'OdG e passa la parola all' assessore Rabazzi. Interviene il consigliere Parrini che legge un documento che si allega (all. 4) Il sindaco afferma che il servizio presenta criticità evidenti e non di facile soluzione ritiene che la riorganizzazione del servizio debba esser fatta dal consiglio comunale, casomai istituendo una commissione nel rispetto delle reciproche posizioni politiche è un lavoro che deve esser fatto insieme nell'interesse della comunità per migliorare il servizio e renderlo più sostenibile economicamente.*

*Invita tutti a segnalare i disservizi per poter contestare al gestore le mancanze.*

*Votazione: favorevoli 8 – contrari 4 (minoranza)*

*I.E. idem*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ESAMINATA** la proposta sopra riportata,

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

**RITENUTO** di dover, quindi , deliberare in merito;

**VISTO** il seguente esito della votazione: *favorevoli 8 – contrari 4 (Caporali, Parrini, Gramola, Bocci)*

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: *favorevoli 8 – contrari 4 (Caporali, Parrini, Gramola, Bocci)*

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Finanziari**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/04/2025

Il Responsabile di Settore  
Angela Monticini

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Angela Monticini

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
LIMATOLA FRANCESCO


IL SEGRETARIO COMUNALE  
FUGAZZOTTO VIVIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Roccastrada. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LIMATOLA FRANCESCO in data 08/05/2025  
viviana fugazzotto in data 08/05/2025

## Comune di ROCCASTRADA

### Ripartizione Costi Tariffa Rifiuti e Servizi - Anno 2025



## TARIFFE TARI ANNO 2025

<b>COMUNE DI ROCCASTRADA</b>		
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>FAMIGLIE</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA</b>
	<b>€ /mq</b>	<b>€ /Utenza</b>
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	€ 1,170	€ 147,385
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	€ 1,279	€ 294,769
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	€ 1,388	€ 376,650
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	€ 1,497	€ 491,282
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	€ 1,592	€ 589,539
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	€ 1,674	€ 671,419

<b>COEFFICIENTI KA E KB APPLICATI</b>		
<b>FAMIGLIE</b>	<b>KA</b>	<b>KB</b>
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	0,86	0,90
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	0,94	1,80
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	1,02	2,30
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	1,10	3,00
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	1,17	3,60
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	1,23	4,10

	CATEGORIA	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Cod		Kc	Kd	€/mq	€/mq	€/mq
2.1	musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,61	5,65	€ 1,040	€ 2,214	<b>3,254</b>
2.2	cinematografi e teatri	0,46	4,25	€ 0,784	€ 1,665	<b>2,449</b>
2.3	locali di deposito, magazzini annessi serv.fondo	0,52	4,8	€ 0,887	€ 1,881	<b>2,767</b>
2.4	campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	0,81	7,45	€ 1,381	€ 2,919	<b>4,300</b>
	di cui impianti sportivi	0,81	7,45	€ 1,381	€ 2,919	<b>4,300</b>
2.5	stabilimenti balneari	0,67	6,18	€ 1,142	€ 2,421	<b>3,564</b>
2.6	esposizioni,autosaloni	0,56	5,12	€ 0,955	€ 2,006	<b>2,961</b>
2.7	alberghi con ristorazione	1,33	12,31	€ 2,268	€ 4,823	<b>7,090</b>
2.8	alberghi senza ristorazione	0,92	8,45	€ 1,569	€ 3,311	<b>4,879</b>
2.9	case di cura e riposo	0,96	8,81	€ 1,637	€ 3,452	<b>5,088</b>
2.10	ospedali	1,7	15,67	€ 2,899	€ 6,139	<b>9,038</b>
2.11	uffici,agenzie	1,62	14,9	€ 2,762	€ 5,838	<b>8,600</b>
2.12	banche,istituti di credito e studi professionali	1,29	11,83	€ 2,199	€ 4,635	<b>6,834</b>
2.13	negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli	1,22	11,26	€ 2,080	€ 4,411	<b>6,492</b>
2.14	edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,44	13,21	€ 2,455	€ 5,175	<b>7,631</b>
2.15	negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	0,86	7,9	€ 1,466	€ 3,095	<b>4,561</b>
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	€ 2,711	€ 5,732	<b>8,443</b>
2.17	attivit� artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	1,12	10,32	€ 1,910	€ 4,043	<b>5,953</b>
2.18	attivit� artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro ed elettricista	0,99	9,1	€ 1,688	€ 3,565	<b>5,253</b>
2.19	carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,26	11,58	€ 2,148	€ 4,537	<b>6,685</b>
2.20	attivit� industriali con capannoni di produzione	0,89	8,2	€ 1,517	€ 3,213	<b>4,730</b>
2.21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,1	€ 1,500	€ 3,173	<b>4,674</b>
2.22	ristoranti,trafforie,osterie,pizzerie,pub	1,79	16,46	€ 3,052	€ 6,449	<b>9,501</b>
2.23	mense,birrerie,amburgherie	2,67	24,6	€ 4,552	€ 9,638	<b>14,190</b>
2.24	bar,caffe`,pasticceria	3,09	28,38	€ 5,269	€ 11,119	<b>16,387</b>
2.25	supermercato,pane e pasta	2,34	21,55	€ 3,990	€ 8,443	<b>12,433</b>
2.26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,5	€ 3,990	€ 8,423	<b>12,413</b>
2.27	ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	2,54	23,34	€ 4,331	€ 9,144	<b>13,475</b>
2.28	ipermercati di generi misti	1,98	18,2	€ 3,376	€ 7,130	<b>10,506</b>
2.29	banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,50	€ 11,219	€ 23,703	<b>34,922</b>
2.30	discoteche,night club	1,83	16,83	€ 3,120	€ 6,594	<b>9,714</b>
2.31	agriturismi con ristorante	1,2	11,08	€ 2,046	€ 4,341	<b>6,387</b>
2.32	agriturismi senza ristorante, residence	0,98	9,04	€ 1,671	€ 3,542	<b>5,213</b>
2.33	macelleria,salumi e formaggi	1,87	17,24	€ 3,188	€ 6,754	<b>9,943</b>
2.34	distributori di carburante aree scoperte	0,49	4,47	€ 0,835	€ 1,751	<b>2,587</b>
2.35	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,42	€ 0,818	€ 1,732	<b>2,550</b>